PIANO STRAORDINARIO PER I CAMPI FLEGREI

Art. 24

Misure urgenti sulle strutture di emergenza di protezione civile

L'articolo 21 del decreto-legge n. 144 del 2026 e' sostituito dal seguente: «ART. 21. - (Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, le strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, e di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono assegnate a titolo gratuito al Commissario Straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, per il successivo trasferimento sempre a titolo gratuito ai Comuni interessati. 2. Agli oneri derivanti dalla gestione, manutenzione ed eventuale rimozione, nonche' alle spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di emergenza di cui al comma 1 si provvede nei limiti di 38.452.000 euro, che a tal fine sono trasferite alla contabilita' speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dalle contabilita' speciali di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, e, fino al termine dell'operativita' della struttura commissariale di cui al precedente articolo 18, comma 1, a valere sulle risorse di cui al comma 2 del medesimo articolo 18. Resta fermo che entro il suddetto termine le strutture di emergenza di cui al comma 1 sono trasferite ai comuni richiedenti o rimosse. 3. I comuni, a cui saranno trasferite le strutture di cui al comma 1, utilizzano le stesse per le funzioni assistenziali originariamente previste, fino alla cessazione delle relative esigenze. Successivamente, i comuni possono utilizzare le predette strutture per il soddisfacimento di altre esigenze, stabilendo con proprio regolamento i relativi criteri e modalita', oppure rimuoverle. Le eventuali risorse provenienti dalla concessione onerosa delle strutture di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente per la manutenzione delle strutture medesime, in concorso con le risorse di cui al comma 2. 4. Le strutture di cui al comma 1 e le relative opere di urbanizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche. A tal fine i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro il termine di due anni dal trasferimento in loro favore della relativa proprieta'. 5. I comuni assegnatari provvedono

all'accatastamento, se non ancora effettuato, delle strutture di cui al comma 1. Per l'accatastamento non sono dovute le tasse per i servizi ipotecari e catastali previste dalla Tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, ne' l'imposta di bollo relativa agli eventuali atti di aggiornamento geometrico necessari per l'accatastamento. Il termine di 30 giorni previsto dalla normativa catastale per la presentazione delle dichiarazioni catastali, con correlato regime sanzionatorio, decorre trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 6. L'articolo 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e' abrogato.».

Versione in vigore dal 12 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano straordinario per i Campi Flegrei
Estremi	Decreto-legge 11 novembre 2026, n. 205
Capo	V — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-straordinario-per-i-campi-flegrei/art-24-misure-urgenti-sulle-strutture-di-emergenza-di-protezione-civile

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it